

N.I. 97/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 15 settembre 2020

Oggetto: Alcune novità d'interesse del D.L. "Agosto" n. 104/2020

La presente per informare che il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sulla G.U. del 14.08.2020, n. 203, ha introdotto nuove disposizioni collegate all'emergenza pandemica COVID-19.

Di seguito in sintesi le principali novità di interesse, a cura del nostro consulente Dr. A. Manazza:

1) Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58)

E' previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale). Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza di condizioni ostative. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

2) Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59)

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri per i Comuni capoluogo di provincia in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i Comuni capoluogo di Città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019.

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure: 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'ammontare del contributo a fondo perduto non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all'art. 58 del DL "Agosto".

3) Norme diverse in materia di IMU

Abolizione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (art. 78).

Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

- ✓ gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- ✓ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- ✓ gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ✓ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- ✓ immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- ✓ Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Aumento dell'aliquota massima IMU.

Viene riscritta la disposizione che prevede, a decorrere dall'anno 2020, che i Comuni possano deliberare per tutti i contribuenti un aumento dell'aliquota massima dell'IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.

4) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97)

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa o in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.01.2021.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.09.2020.

5) Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98)

Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- a) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017; b) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro); c) la proroga in esame si applica solo a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Possono beneficiare della proroga sopra citata, purchè in presenza dei requisiti di cui al sub.c), anche i contribuenti che: applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti o dichiarano redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

6) Sospensione dei termini di riscossione (art. 99)

Viene modificato l'art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020. Il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Per come è formulato l'art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020. Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020. Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

7) Nuova rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110)

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta; è possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

